



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

17/74/CU01/C8

**SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE “CODICE DEL TERZO SETTORE,
A NORMA DELL’ARTICOLO 1, COMMA 2, LETTERA B), DELLA LEGGE 6 GIUGNO
2016, N. 106” (417)**

Punto 1) O.d.g. Conferenza Unificata

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nell’esprimere la mancata intesa sul provvedimento, ha evidenziato il percorso positivo di confronto con il Ministero che ha portato alla definizione del testo del 16 giugno 2017 che ha accolto la maggior parte degli emendamenti delle Regioni, in particolare quelli riferiti agli articoli 45 relativo al registro unico nazionale; all’articolo 46 con l’inserimento del parere in Conferenza Unificata sul registro unico; all’articolo 64 con la presenza di membri della Conferenza nell’organismo nazionale di controllo per il quale si chiede comunque una presenza delle Regioni più significativa e l’articolo 65 che ha rimodulato ed allargato gli ambiti degli organismi territoriali di controllo, prevedendo la presenza di un rappresentante per ogni Regione.

Con tali modifiche l’equilibrio istituzionale viene parzialmente recuperato rispetto alla proposta iniziale, che era frutto di una elaborazione piuttosto affrettata e non concertata in modo adeguato con le Regioni e gli enti locali.

La Conferenza ha, altresì, concordato di consegnare un documento di emendamenti ritenuti irrinunciabili, anche al fine di proseguire un costruttivo confronto con il Governo sui decreti correttivi, sui quali si richiede, sin d’ora, di aprire la discussione.

Emendamenti irrinunciabili

1. Consigli regionali del terzo settore

Prevedere un articolo 59 bis aggiuntivo del seguente tenore:

1. In ogni Regione e Provincia autonoma sono costituiti Consigli regionali del terzo settore la cui composizione, in analogia con quanto previsto dall’articolo 59, è disciplinata con normativa regionale.

2. I Consigli esercitano le funzioni degli attuali osservatori ed organismi di volontariato e promozione sociale allargandone la composizione a tutti gli enti del terzo settore dell’articolo 4 del presente decreto.

2. Centri di servizi

All’articolo 61, aggiungere il seguente comma:

5. Le Regioni interessate dal sisma del Centro Italia conservano in via transitoria e per un massimo di cinque anni dall’entrata in vigore del presente decreto il numero attuale dei Centri di servizio.

3. Enti del terzo settore

L'art. 4, comma 2 è modificato nel seguente modo:

*2. Non sono enti del Terzo settore le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, le associazioni di datori di lavoro, nonché gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti, **ad esclusione dei soggetti operanti nel settore della protezione civile alla cui disciplina si provvede ai sensi dell'articolo 32 comma 4.***

L'art. 89, comma 1, è modificato nel seguente modo:

1. Agli enti del Terzo settore di cui all'articolo 79, comma 1, non si applicano le seguenti disposizioni:

a. l'articolo 143, comma 3, l'articolo 144, commi 2, 5, 6 e gli articoli 148 e 149 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

b. l'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346;

c. ~~la legge 16 dicembre 1991, n. 398.~~

L'art. 102, comma 2 lettera e) è soppresso. La soppressione si rende necessaria in ragione della modifica all'articolo 89.

Ulteriori emendamenti finalizzati ad un miglioramento tecnico degli organi consultivi e di controllo

- **All'articolo 64, al comma 2 sostituire il termine “sette” con “otto” e conseguentemente alla lettera e) modificare la parola “uno” con “due”.** L'emendamento è volto a prevedere la presenza di due membri della Conferenza Unificata (1 delle Regioni e 1 dell'Anci).
- **All'art. 97 comma 3** dopo le parole ”entrata in vigore de presente codice” sostituire “della cabina di regia fanno parte altresì due componenti designati dalla Conferenza Unificata” (1 delle Regioni e 1 dell'Anci).

Roma, 20 giugno 2017